

**AREA URBANISTICA
UFFICIO COMMERCIO**

Prot.O.05.28
11.02.2004

Arezzo,

Ordinanza n° 15

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n° 602 del 21.01.2001, con la quale si dettano nuove norme in materia di: "Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento";

Visto l'art.8 della Legge 25.08.1991, n°287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 27 giugno 2003 n° 149 "Piano di Indirizzo e di regolazione degli Orari. Approvazione";

Vista la legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.05.2002, n°134 " Modifiche tecniche Piano triennale per i pubblici esercizi e Norme tecniche di attuazione" ;

Visto l'art.50, comma 7 D.L. 18.08.2000 n.267 che attribuisce al Sindaco le competenze di coordinamento e riorganizzazione, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi;

Visti gli artt. 4 comma 3, 11 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, nonché il Decreto Ministeriale 30.10.1996, n.683, emanato in applicazione dell'art.9, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n.153;

Viste le Risoluzioni n. 530809 del 24 settembre 1999, n.530859 del 2 novembre 1999, n.530097 del 9 febbraio 1999, n.504569 del 2 aprile 2001, n.509512 del 25 luglio 2002 e n. 548404 dell' 11 novembre 2002 emanate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in materia di orari degli esercizi commerciali;

Visto che ai fini di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne si rende pertanto necessario, nell'esercizio delle potestà di coordinamento degli orari cui sopra si è fatto riferimento, ricomprendere altresì gli orari di somministrazione di alimenti e bevande anche nei circoli privati;

Dato atto in effetti che in mancanza di tale coordinamento potrebbe essere pregiudicato tale diritto alla quiete notturna sull'inquinamento acustico causato dalla prevedibile attrazione di persone e di veicoli che si avrebbe dopo l'orario di chiusura dei pubblici esercizi da parte dei numerosi circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande ove, appunto, non venisse coordinato il loro orario con quello degli esercizi pubblici stessi;

Ritenuto pertanto che la tutela della quiete e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti sia interesse pubblico tutelabile attraverso regole per tutti i soggetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi direttamente autorizzati, siano essi sottoposti a procedure semplificate;

Vista la legge 26.10.1995 n°447, ed in particolare l'art.9, che prevede per il Sindaco la possibilità di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;

Ritenuto opportuno, sentite le Associazioni di categoria, gli Enti interessati e le Organizzazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative in data 16.01.2004, alla luce dell'esperienza maturata in due anni di applicazione dell'ordinanza in questione, di adeguare la disciplina dettata con tale ordinanza al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica, sull'inquinamento acustico ambientale e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e conseguentemente, di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie a recepire tale adeguamento;

DISPONE

1. che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

CAPO I

Orari dei pubblici esercizi e similari

ART.1

(Definizioni)

Gli esercizi di somministrazione si suddividono in tipologia "A" - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI); "B" - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI); "C" - esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; "D" - esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.

Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.

Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

ART.2

(Orario degli esercizi di somministrazione)

Per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" sono fissati i seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 5 ore di apertura giornaliera effettiva;

ORARIO MASSIMO: 20 ore di apertura giornaliera, comprensiva dell'eventuale chiusura di cui all'art.10, 2° co..

Detti orari devono essere compresi fra le ore **04,00** e le ore **01,00**, con estensione alle ore **02,00**, nei giorni festivi e prefestivi. Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto al successivo art.10.

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.

In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto dall'art. 20.

E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all'orario di chiusura stesso.

Negli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C" si deve osservare l'orario previsto per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento come disciplinate al successivo CAPO II.

ART. 3

(Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione)

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore **07,00** e le ore **24**, anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

Per le attività all'aperto, non si applicano le disposizioni indicate all'art.2, 5° co..

Gli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C", osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

ART.4

(Orario di esercizi misti)

Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di

generi di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione.

ART.5

(Orario degli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "A-B-C" ubicati in particolari strutture)

Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, carni ed ittici, al dettaglio o all'ingrosso, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.

E' consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dell'amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito dagli artt.2 e 3.

ART.6

(Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività)

Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, pizzerie per asporto anche artigianali, nonché laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di pasta fresca, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D", fermo restando che l'orario delle **7,00 e le ore 1,00.**

Non si applica altresì la disposizione prevista dall'art. 2, 5° co..

ART.7

(Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere)

L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni (L.29.03.2001, n°135, art.9), anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

ART.8

(Orario degli esercizi di tipologia "A-B-D" posti in autostrade, stazioni ecc.)

Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24.

ART.9

(Orario attività musicali in PP.EE. di cui alle tipologie "A-B-D")

Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un Disk Jockey) in orario compreso fra le ore **08,00** e le ore **24,00**.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi dalle ore **10,00** alle ore **24,00** con interruzione obbligatoria dalle ore **13,00** alle ore **16,00**.

Le attività suddette possono essere svolte esclusivamente dai soggetti in possesso della necessaria autorizzazione, rilasciata previa acquisizione della valutazione di impatto acustico che dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta di autorizzazione e che sarà trasmessa all'ARPAT per la necessaria verifica.

L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disk-jockey non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai Circoli di cui all'art.18.

ART.10

(Deroghe generali)

E' consentito all'esercente degli esercizi di cui alle tipologie „A-B-D“ posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

All'esercente è consentito altresì effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Gli esercenti interessati possono presentare al Comune istanza volta ad ottenere **4,00** o alla protrazione dell'orario oltre le ore **1,00** e le ore **2,00** nei giorni festivi e prefestivi, nonché dell'attività musicale di cui all'art.9.

Nell'esame di tutte le istanze in questione il Comune, sentita la Circoscrizione e gli altri Servizi interessati, terrà conto di specifiche situazioni ambientali e, tra l'altro, della dislocazione territoriale dell'esercizio, della tipologia dell'attività svolta, nonché delle eventuali situazioni legate all'ordine pubblico e all'inquinamento acustico.

Il Comune ha facoltà di modificare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'anticipazione o alla protrazione oraria concessa, allorché sopravvengano obiettive esigenze di interesse pubblico.

ART.11

(Programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A,B e D)

Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria a livello nazionale, programmi di apertura per turno e imporre modifiche all'orario e/o al giorno di chiusura prescelti.

ART.12

(Orario giochi leciti)

L'attività di giochi leciti svolta all'interno di pubblici esercizi, dei circoli di cui all'art.18 e nelle altre tipologie di esercizi pubblici, è obbligata al rispetto dell'orario seguito dall'attività cui si riferisce.

Negli esercizi autorizzati come sale giochi l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore **09,00** e le ore **23,00** e, nei giorni festivi e prefestivi, fra le ore **9,00** e le **24,00**.

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura.

I gestori dei sopraccitati esercizi dovranno produrre contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività o alla richiesta di autorizzazione valutazione di impatto acustico che sarà trasmessa all'ARPAT per la necessaria verifica.

Art.13

(Esclusioni)

Le disposizioni di cui al presente CAPO non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- a) al domicilio del consumatore,
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni od altri complessi ricettivi limitatamente alle

- prestazione rese agli alloggiati,
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali,
 - d) nelle mense aziendali,
 - e) a favore di dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche,
 - f) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle
 - g) nei mezzi di trasporto pubblico.

L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di cui alla lett. c), comma 1, art.5 della Legge n.287/1991 dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività di trattenimento e svago.

Parimenti l'attività di somministrazione, di commercio al dettaglio e di altre tipologie di esercizi pubblici (gelateria artigianale, sala giochi, ecc) svolta all'interno di complessi architettonici caratterizzati da una specifica e prevalente funzionalità attrattiva (multisala cinematografica) dovrà essere effettuata, nel rispetto dei limiti massimi orari giornalieri stabiliti dalla normativa e/o ordinanze sindacali (20 ore per i Pubblici Esercizi, 13 ore per il commercio al dettaglio), esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività prevalente di intrattenimento ritenendo l'insieme delle attività come un unicum al quale consentire un omogeneo regime di orari.

Agli esercizi di cui al comma precedente è concesso pertanto il regime di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei limiti in cui questo risulti omogeneo e quindi corrispondente alla fascia oraria di apertura pomeridiana e serale dell'attività di intrattenimento.

I gestori delle strutture di cui al comma precedente e i titolari delle attività ubicate all'interno delle stesse, hanno l'obbligo di dare preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario di apertura prescelto che potrà essere, nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente, diversificato tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.

Detti orari dovranno essere resi noti come previsto dall'art. 20.

CAPO II

ART.14

(Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione, locali di arte varia)

Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore **15,30** e le ore **04,00**.

I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore **23,00**.

I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le ore **23,00**.

Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al 1° comma del presente articolo.

ART.15

(Orari dei teatri, manifestazioni sportive, concerti al chiuso)

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore **02,00**.

E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario di inizio delle rappresentazioni.

ART.16

(Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive all'aperto)

Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore **16,00** alle ore **01,00**.

Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore **20,30** alle ore **01,00**.

Le attività sportive all'aperto, devono terminare alle ore **01,00**.

Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all'art.15, 2° comma.

ART.17

(Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto)

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore **09,00** e le ore **01,30**.

CAPO III

ART.18

(Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale)

In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all'art.50, co.7 del TUEL n°267/2000, sono fissati come segue gli orari per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci dei circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Tale attività può essere effettuata:

- a) dalle ore **07,00** alle ore **01,00** nei locali al chiuso;
- b) dalle ore **07,00** alle ore **24,00** nelle aree all'aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti all'art.4 del D.M. 17 novembre 1992, n.564, modificato con D.M. 534/94, inderogabilmente, anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso.

CAPO IV

Disposizioni comuni

ART.19

(Turni di chiusura)

I gestori degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D", nonché quelli di cui al precedente art.6, hanno la facoltà di osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi.

E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il gestore che abbia optato per il giorno chiusura settimanale, può rimanere comunque aperto:

- c) qualora il turno di chiusura coincida con una festività;
- d) in occasione della Fiera Antiquaria;
- e)
- f) nel periodo di maggior flusso turistico, convenzionalmente stabilito, per la categoria dei pubblici esercizi, dal 1° aprile al 30 ottobre;
- g) nella settimana antecedente ed in quella comprensiva dell'ultimo giorno di Carnevale;
- h) in coincidenza di San Valentino (14 febbraio), della Festa della Donna (8 marzo), della Fiera di Settembre (9-10-11 settembre), della SS. Annunziata (25 marzo), della Madonna del Conforto (15 febbraio) e San Donato (7 agosto), la 4° domenica di ottobre e l'ultima di novembre;
- i) nel periodo delle festività natalizie dall'ultima domenica di novembre fino al 6 gennaio compreso;
- j) in occasione dei corsi mascherati del carnevale dell'Orciolaia e di Rigutino, limitatamente ai pubblici esercizi di tipo A-B-D situati lungo le direttrici interessate e nella frazione di Rigutino.

I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio.

ART.20

(Cartello orario)

E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- k) l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l) l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale;
- m) i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D").

Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese.

All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

ART.21

(Riduzione, modifica degli orari)

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- n) gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D";
- o) gli orari dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti eventualmente svolti in detti esercizi;

- p) gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- q) gli orari di attività di cui all'art.6;
- r) gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nonché dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti eventualmente svolti nei Circoli privati di cui all'art.18.

Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito dopo la revoca del provvedimento sindacale.

In occasione delle festività natalizie, del Carnevale ed altre specifiche ricorrenze e manifestazioni, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (tipologia C), individuando periodi ed orari.

In occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza con apposito provvedimento il Sindaco può anche modificare gli orari previsti agli artt. 14,15,16 e 17.

Gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie A-B-D nonché le attività di cui all'articolo 18 possono posticipare l'orario di chiusura:

- a) fino alle ore **4,00**
- b) fino alle ore **2,30** nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 febbraio, l'8 marzo, nei giorni 24, 25, 26 dicembre, 1,5 e 6 gennaio.

ART.21

(Inquinamento acustico)

Le attività di: somministrazione oggetto della presente ordinanza; intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie A-B-D- e nei circoli privati di cui al precedente art.18; pubblico spettacolo ed intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento Comunale.

ART.22

(Norme finali)

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

L'inottemperanza alle disposizioni sopracitate darà luogo alla comminazione delle sanzioni prevista dall'art.17 ter – quater del T.U.L.P.S. e dall'art.10 della Legge 287/91 così come modificato dall'art.2 del D.L. 480/1994.

2. di revocare l'Ordinanza del 21.06.2001 n.602;

3. di dichiarare la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e di provvedere

all'affissione all'Albo Pretorio per 5 giorni.

**per IL SINDACO
Il Vice Sindaco
(Avv. Paolo Enrico Ammirati)**

MCA/Orari/Ordinanze/OrdinanzaorariPE2004